

Originale



Comune di San Giacomo Vercellese

PROVINCIA DI VERCELLI

AREA TECNICA - MANUTENTIVA - VIGILANZA

**DETERMINAZIONE
N. 113 DEL 16/12/2021**

OGGETTO:

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS PER GLI STABILI COMUNALI E GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' EGOGREEN SRL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO

SIG. GEDDA Luigi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rilevato che:

- in data 16.06.2019, è stato stipulato un accordo quadro tra **EICOM SRL** con sede legale in Corso Venezia, 36 – 20121 Milano (sede operativa in Piazza Statuto, 20 – 10124 Torino ; C.F. e P.IVA : 02465700033) ed **ANPCI** (Via delle Muratte, 9 – 00197 Roma; tel./fax: 06-6991756 ; e-mail: segreteria@anpci.eu), avente ad oggetto “collaborazione per la fornitura di energia elettrica, gas e servizi a valore aggiunto”;
- i prezzi praticati da **EICOM SRL**, con sede legale in Corso Venezia, 36 – 20121 Milano (sede operativa in Piazza Statuto, 20 – 10124 Torino ; C.F. e P.IVA : 02465700033) sono più convenienti, e che il Comune ha la possibilità di accettare un’offerta con durata illimitata e con diritto di recesso in qualsiasi momento, senza pagamento di penali o altre spese;

Atteso che, anche sulla base della deliberazione dell’autorità per l’energia elettrica ed il gas (AAEG, oggi ARERA) n. 107/2014, in ottemperanza alla direttiva CE n. 54/2003, è consentito a tutte le aziende, comprese le PP.AA., di accedere al mercato della fornitura di energia elettrica e di gas naturale ;

Richiamati i decreti legislativi che hanno introdotto i concetti di vendita dell’energia e del gas, con riferimento specifico al D.Lgs. 79/1999 e ss.mm.ii. ;

Visto :

- l’art.1, co.7, D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella L.135/2012, in base al quale per i servizi di energia elettrica e di gas da riscaldamento occorre procedere all’affidamento al gestore selezionato da CONSIP o al gestore che pratichi prezzi più bassi rispetto a quelli della convenzione CONSIP attiva;
- l’art.1, co. 494, L. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016), che modificava l’art.1, co.7, D.L. 95/2012, stabilendo che “...fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad affidamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori di almeno il 10% per le categorie merceologiche telefonia fissa e mobile, e del 3% per le categorie carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni ed accordi quadro messi a disposizione da CONSIP SpA e delle altre centrali di committenza regionali ...” ;

Considerato che con propria precedente determinazione n. 12 del 04/02/2020, la scrivente Amministrazione Comunale ha provveduto a stipulare il contratto per la fornitura di energia elettrica e di gas con la società **EICOM SRL**, con sede legale in Corso Venezia, 36 – 20121 Milano (sede operativa in Piazza Statuto, 20 – 10124 Torino ; C.F. e P.IVA : 02465700033) ;

Rilevato che la Società EICOM ha informato lo scrivente che l’accordo sottoscritto tra ANPCI – EICOM, pur se migliorativo dal punto di vista del prezzo, risente attualmente di alcune componenti definite PCV (prezzo di commercializzazione e vendita);

Rilevato che con la nota sopra richiamata, la società **EICOM SRL** ha segnalato al Comune intestato la possibilità di ovviare agli aggravi economici derivanti dalla situazione contingente, con un fornitore parallelo denominato **ECOGREEN SRL** (sede legale Milano, Via Brera, 8 - P.IVA: 11484710964);

Dato atto che le tariffe applicate da **ECOGREEN SRL** risultano più convenienti rispetto a quelle applicate dal fornitore attuale, determinando una riduzione della spesa totale, con una stima percentuale che soddisfa pienamente il disposto dell'art. 1, co. 494, L. 208/2015 (L. Bilancio 2016);

Valutato, inoltre, che l'interesse dell'Ente è di usufruire delle opportunità di risparmio offerte dal c.d. " *Mercato libero dell'energia elettrica e del gas da riscaldamento*" , scegliendo il fornitore che presenta l'offerta migliore;

Atteso che l'affidamento *de quo* è subordinato alla condizione risolutiva contrattuale prevista dall'art.1, co.7, L. 135/2012, ai sensi e per gli effetti del quale " ... *in tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità delle centrali di committenza regionali che prevedono condizioni di maggiore vantaggio economico in percentuale superiore al 10% rispetto ai contratti già stipulati ...* " ;

Visti e richiamati gli articoli che disciplinano l'acquisto di beni e servizi tramite convenzioni CONSIP e mercato elettronico, e precisamente:

- l'art. 26, L. 488/1999 ;
- l'art. 1, comma 450, L. 296/2006;
- l'art. 1, commi 496, 497 e 499, L. 208/2015

Dato atto della situazione di insussistenza, allo stato attuale, di convenzioni CONSIP attive aventi caratteristiche tali da soddisfare le esigenze di un Comune di piccole dimensioni come quelle della scrivente Amministrazione Comunale;

Stabilito, quindi, di dover procedere all'individuazione dell'operatore economico al di fuori del M.E.P.A.;

Precisato che la società **ECOGREEN SRL** (sede legale Milano, Via Brera, 8 - P.IVA 11484710964) sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, L.136/2010;

Riconosciuta la propria competenza a decidere, ai sensi e per gli effetti dell'art.107, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. ;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Visto :

- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente regolamento di contabilità;
- Il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Il redigendo bilancio di previsione 2022/2024;
- Il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e, nello specifico, gli artt. 107, 183, 191 e 192;
- La L.136/2010;
- Il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ;
- L'art.1, co.7, L. 135/2012,
- L'art.1, co. 494, L. 208/2015
- Il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.e, nello specifico, gli artt. 36, comma, 2 lett. a) e 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (rubricato "nuovo Codice dei contratti pubblici"), che consentono alle PP-AA. di selezionare gli operatori economici tramite la procedura dell'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo non superiore ai 40.000,00€;

DETERMINA

1. Di approvare quanto descritto in narrativa;
2. Di dare atto che la società **EICOM SRL** ha informato che l'accordo ANPCI – EICOM, pur se migliorativo dal punto di vista del prezzo, risente comunque di alcune componenti definite PCV (prezzo di commercializzazione e vendita) ;
3. Di dare atto che con la nota sopra richiamata, la società **EICOM SRL** ha segnalato al Comune intestato la possibilità di ovviare agli aggravi economici derivanti dalla situazione contingente, con un fornitore parallelo denominato **ECOGREEN SRL** (sede legale Milano, Via Brera, 8 ; P.IVA: 11484710964);
4. Di provvedere, per le motivazioni esposte in premessa, a stipulare i nuovi contratti di fornitura di energia elettrica e di gas da riscaldamento per gli stabili comunali nonché per la fornitura dell'illuminazione pubblica, con la società **ECOGREEN SRL** (sede legale Milano, Via Brera, 8 - P.IVA11484710964);
5. Di disciplinare i rapporti con la società **ECOGREEN SRL** secondo le condizioni fissate nel contratto stipulato;
6. Di considerare congruo il corrispettivo richiesto in relazione alla tipologia delle prestazioni offerte ed alla affidabilità e serietà dell'offerente;
7. Di dare atto che il servizio in argomento comporta una spesa inferiore ad € 40.000,00 al netto dell'IVA e, pertanto, è possibile operare mediante affidamento diretto ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 e 37, D.Lgs. 50/2016 (rubricato “*Nuovo codice dei contratti pubblici*”);
8. Di dare atto che le spese verranno imputate annualmente sugli appositi capitoli di bilancio di previsione per le forniture di energia elettrica e gas da riscaldamento;
9. Di dare atto che si provvederà al pagamento del corrispettivo, previa verifica della regolare esecuzione della prestazione dedotta in contratto da parte del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;
10. Di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, essendo stati espletati con esito positivo i controlli in merito al possesso dei requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 86 del citato D.Lgs.;
11. Di comunicare la presente determinazione all'affidatario;
12. Di dare atto che, ai sensi del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, il pagamento conseguente all'adozione della presente determinazione è in linea con le previsioni di bilancio, del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e con le regole ed i vincoli di finanza pubblica;
13. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis, co.1, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
14. Di dare atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis, co.1, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., che il presente provvedimento comporta riflessi sulla situazione economico finanziaria dell'ente e diventa esecutivo con la sottoscrizione del responsabile del Servizio Economico – Finanziario;

15. Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Economico - Finanziario per i conseguenti adempimenti, anche ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari);
16. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio per ottemperare agli obblighi di pubblicità e trasparenza sanciti dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEDDA Luigi**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000 appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui al presente atto.

San Giacomo V.se, lì 16/12/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
SCAGLIA Stefano

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale viene pubblicata all'Albo Pretorio digitale per 15 giorni consecutivi dal 26/01/2022 .

San Giacomo V.se, li 26/01/2022

L’Incaricato Comunale
QUERCIOLI Simona

.....

REGISTRAZIONE IMPEGNO